



REGIONE DEL VENETO

Azienda
Ospedale
Università
Padova

**Procedura aperta per la conclusione di un
accordo quadro, ai sensi degli artt. 59 e 71 del
d.lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di
manutenzione straordinaria agli impianti
termomeccanici e gas medicali dei fabbricati
dell'Azienda Ospedale-Università Padova
(Comm. A443)**

CIG B46DCDB060 – CUP: I92C24000190005

- DISCIPLINARE DI GARA -

Azienda Ospedale-Università Padova:

via Giustiniani, 2 - 35128 PADOVA
T.+ 39 049 821.1111
PEC.:protocollo.aopd@pecveneto.it
Cod.Fisc./P.IVA 00349040287

Dipartimento Amministrativo Unico
UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI
Direttore: Ing. Giovanni Spina
Responsabile del Procedimento: ing. Giovanni Spina
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Manuela Bizzo
T. +39 049 821.3840 - 1153
e-mail manuela.bizzo@aopd.veneto.it
X:\Commesse\A443\05 Gara\1 Bando\20241112 MB Disciplinare di
gara_A443.docx

Aopd.veneto.it

INDICE

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	5
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1 DOCUMENTI DI GARA	6
2.2 CHIARIMENTI	7
2.3 COMUNICAZIONI	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
3.1 DURATA	8
3.2 REVISIONE DEI PREZZI	9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	10
Self cleaning	11
Altre cause di esclusione.....	11
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	12
6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE	12
6.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE.....	12
6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	12
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	13
7. AVVALIMENTO.....	13
8. SUBAPPALTO	14
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	15
10. GARANZIA PROVVISORIA	15
11. SOPRALLUOGO	17
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	17
13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	17

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	18
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	21
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	22
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	22
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D.LGS 14/2019.....	25
15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	25
15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	25
16. OFFERTA ECONOMICA	26
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	28
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	29
19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	30
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	30
21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	31
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	31
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	33
24. ACCESSO AGLI ATTI.....	33
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	33
26. ADEMPIMENTI IN APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E PROTOCOLLO LL.PP.	34
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	34
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	34
Allegati:.....	35

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMOMECCANICI E GAS MEDICALI DEI FABBRICATI DELL'AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA

PREMESSE

Con delibera del Direttore Generale n. del questa Azienda Ospedale-Università Padova (di seguito "Stazione appaltante", "Amministrazione" o "Azienda") ha approvato l'indizione della procedura per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria agli impianti termomeccanici e gas medicali dei fabbricati dell'Azienda medesima, conformemente alle specifiche tecniche previste nel presente disciplinare e nel Capitolato Speciale d'Appalto in allegato (All.1).

Il presente appalto è stato previsto nell'elenco degli interventi del Programma triennale 2024-2026 relativo ai lavori pubblici di competenza regionale (CUI: L00349040287202400004), il cui aggiornamento è stato approvato con DDG 1648 del 20/08/2024.

La procedura di gara è interamente svolta con l'utilizzo di un sistema telematico di proprietà dell'Azienda Regionale per gli Investimenti e gli Acquisti Spa. (di seguito "ARIA") della Regione Lombardia, denominato "Sintel", accessibile collegandosi al sito www.arca.regione.lombardia.it, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione delle offerte ed aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Le modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel sono contenute nel documento "Modalità Tecniche per l'utilizzo Piattaforma Sintel" (All. C), parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la piattaforma di intermediazione telematica: la dotazione informatica necessaria, la registrazione alla piattaforma, la forma delle comunicazioni da utilizzare.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei Contratti Pubblici" (di seguito, semplicemente, "Codice"), con applicazione del criterio del minor prezzo ex art. 108 del Codice, ed esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata in base al metodo A) per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'All. II.2 del Codice.

La Stazione appaltante concluderà un accordo quadro con l'operatore migliore offerente, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice, come meglio descritto nel prosieguo del presente disciplinare.

Ai fini della valutazione delle offerte, la Stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, del Codice e, pertanto, procederà all'esame delle offerte economiche prima della verifica dell'idoneità degli offerenti.

La durata del procedimento è stabilita in massimo 5 mesi decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara fino all'aggiudicazione della migliore offerta, in base a quanto previsto all'All. I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento è l'Azienda Ospedale- Università Padova, con sede legale in via Giustiniani n. 1, 35128 Padova [codice NUTS: ITH36]

CIG B46DCDB060

CUP: I92C24000190005

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 e dell'All. I.2 del Codice, è l'ing. Giovanni Spina, Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della piattaforma telematica comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito, "Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature"), del d.lgs. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo di Sintel avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del c.c.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di informazioni, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, dai seguenti:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento a Sintel;
- utilizzo di Sintel da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente disciplinare e a quanto previsto nel documento *Modalità Tecniche per l'utilizzo Piattaforma Sintel* (All. C).

In caso di mancato funzionamento di Sintel o di suo malfunzionamento, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per il tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento di Sintel, e la proroga del medesimo termine per una durata proporzionale a quella del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 591/1993, tramite protocollo NTP o standard superiore. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di Sintel sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. Sintel è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando di gara, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella

indicata nel presente disciplinare e nel documento *Modalità Tecniche per l'utilizzo Piattaforma Sintel* (All. C), che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 d.lgs. 82/2005, o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6 ter del d.lgs 82/2005, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 d.lgs. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno Stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/2014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere a Sintel. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a Sintel, devono essere effettuate contattando il *call center* ovvero il servizio a ciò deputato ai riferimenti riportati nell'All. C.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende i seguenti documenti:

- a) disciplinare di gara e relativi allegati amministrativi
- b) capitolato speciale d'appalto e documentazione tecnica

- c) schema di contratto di accordo quadro
- d) schema di ordine di lavoro
- e) protocollo di legalità
- f) protocollo di intesa lavori pubblici

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale della Stazione appaltante, nella sezione “*Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti*”, al link <http://www.aopd.veneto.it>, e sulla piattaforma telematica Sintel.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura e sui relativi documenti tecnici, mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare almeno 12 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in via telematica attraverso la sezione di Sintel denominata “*Comunicazioni della procedura*”, previa registrazione alla piattaforma stessa.

In tal senso farà fede la data di ricezione della comunicazione a Sintel. Le richieste dovranno in ogni caso, riportare l’oggetto della gara seguito dalla dicitura: “*Richiesta chiarimenti*”.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile, sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte in Sintel, entro la procedura in getto, e sul sito istituzionale della Stazione appaltante (<http://www.aopd.veneto.it>). Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata di Sintel, o nel caso in cui il concorrente non sia obbligato ad avere la PEC, la Stazione appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo e-mail.

Eventuali rettifiche al Bando di gara saranno pubblicate secondo le modalità di legge. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tale sezione di Sintel o il sito istituzionale.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal d.lgs. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater, del predetto decreto o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater del d.lgs. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto consiste nella realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria agli impianti termomeccanici e gas medicali dei fabbricati dell'Azienda, comprendenti: prestazioni di manodopera, lavori a misura, fornitura di materiali a piè d'opera e noli. Per il dettaglio si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto (All. 1).

Natura delle prestazioni: **A MISURA**

categoria + classificaz	descrizione	importo (oneri per la sicurezza inclusi)	qualificaz obblig.	preval. (P) o scorporab (S)	ammesso subappalto
OS28, class. IV bis	Impianti termici e di condizionamento	€ 3.750.000,00	SI	P	SI (max 49,9%)
OS3, class. III bis	Impianti idrico sanitari	€ 1.250.000,00	SI	S	SI
IMPORTO COMPLESSIVO ACCORDO QUADRO				€ 5.000.000,00	

Con riferimento agli **oneri per la sicurezza**, si provvederà alla loro quantificazione in sede di ODL, sulla base dei documenti previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante – ai sensi di quanto previsto all'art. 41, commi 13 e 14, del Codice - ha stimato pari al 34,60% dell'ammontare complessivo delle opere in appalto, come precisato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Il contratto collettivo applicato è quello del "SETTORE METALMECANICO INDUSTRIA". E' fatta salva la facoltà per l'operatore economico concorrente, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Codice, di indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo, purché garantisca al personale le stesse tutele di quello segnalato dalla Stazione appaltante.

A tal fine, si segnala che la Stazione appaltante riterrà "equivalenti" al contratto collettivo indicato nella presente, i seguenti: "IMPRESE EDILI ED AFFINI", "IMPRESE ARTIGIANE E PMI INDUSTRIA EDILIZIA"

L'importo complessivo di affidamento è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo del singolo lavoro affidato verrà definito in occasione dell'individuazione dello stesso, ritenendosi comprensivo di ogni spesa per consentire gli scopi espressi nei documenti di gara.

L'importo massimo del presente accordo quadro (€ 5.000.000) non è garantito all'Aggiudicatario in quanto non è da considerarsi vincolante per la Stazione appaltante che, pertanto, non risponderà nei confronti dello stesso nel caso in cui gli Ordini di Lavoro (di seguito "ODL") risultino complessivamente inferiori al predetto importo massimo.

Il finanziamento del presente appalto avverrà come specificato nel provvedimento finale di affidamento da parte della Stazione appaltante.

3.1 DURATA

La durata complessiva dell'accordo quadro è stimata complessivi **3 anni**, decorrenti dalla data di stipula del contratto di accordo quadro, per tale intendendosi il periodo entro il quale la Stazione appaltante potrà procedere all'affidamento degli ODL per i singoli interventi.

L'Aggiudicatario è obbligato ad eseguire le prestazioni che l'Azienda potrà richiedere entro la data di scadenza dell'accordo (3 anni); successivamente alla scadenza dell'accordo, l'Azienda non potrà più sottoscrivere alcun ordinativo con l'Aggiudicatario.

Con riferimento agli ODL, le prestazioni richieste dovranno essere ultimate entro le scadenze date negli stessi, anche se siano trascorsi i 3 anni di durata dell'accordo. Se l'Aggiudicatario, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nei termini previsti dall'ordine, può chiederne la proroga presentando apposita richiesta motivata nei termini stabiliti dall'Azienda. Per la procedura di autorizzazione si rimanda al par. dedicato del Capitolato Speciale d'Appalto.

3.2 REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei materiali e dei servizi inclusi nell'appalto, superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano i seguenti indici elaborati dall'ISTAT: indice dei prezzi al consumo, indice dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi, ed indice delle retribuzioni contrattuali orarie, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. a), del Codice.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, "aggregazione di retisti");
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro un termine congruo all'uopo fissato, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

A decorrere dall'entrata in funzione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), la Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), disciplinato dall'art. 24 del Codice, operante all'interno della predetta piattaforma.

In attesa del funzionamento della BDNCP la Stazione appaltante procede alla verifica sui requisiti mediante la piattaforma telematica Net4Market, di proprietà di CSAméd.

Le circostanze cui all'art. 94 del Codice, sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6, dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi 3 anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità 2019 e nel Protocollo di intesa lavori pubblici (All. 2-3) e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83 bis del d.lgs. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova

del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In attesa della entrata in funzione della BDNCP, entro cui opera il FVOE, la Stazione appaltante procede alla verifica sui requisiti mediante la piattaforma telematica Net4Market, di proprietà di CSAmed.

6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Alleg. II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 100, comma 4 e dell'All. II.12 al Codice, possesso dell'**attestazione SOA** per le seguenti categorie di lavori previste nell'appalto

- **Categoria OS3, "Impianti idrico sanitario", classifica III bis o superiore,**

- **Categoria OS28, "Impianti termici e di condizionamento", classifica VI bis o superiore.**

In alternativa, il concorrente potrà attestare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, se in possesso della categoria **OG11 "Impianti tecnologici", class. V o superiore.**

L'attestazione di qualificazione rilasciata a norma dell'All. II.12 del Codice costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento del presente appalto di lavori pubblici.

Si precisa che, qualora in un ODL sia presente una categoria SOA non contemplata dal presente disciplinare, l'Aggiudicatario, se non in possesso della qualificazione SOA per tale nuova categoria (scorporabile), potrà subappaltarne le lavorazioni ad altro operatore qualificato - fermo il possesso della categoria prevalente indicata nell'Ordine - in una classifica adeguata a coprire, oltre all'importo della medesima, anche l'importo della categoria scorporabile per la quale non è posseduta la qualificazione.

Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando i campi pertinenti all'interno del modello DGUE, allegato al presente disciplinare.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f) g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice, deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso perché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 104 d.lgs. 36/2024, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso delle categorie SOA o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4, del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 14 del 12/01/2019 – ultima modifica con legge 41 del 21/04/23 e d.lgs 36/2023), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del predetto codice e il momento del deposito del decreto previsto dal successivo art. 47, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti con riferimento all'oggetto di avvalimento, e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite ai requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro un congruo termine, decorrente dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente

8. SUBAPPALTO

In base all'art. 119 d.lgs. 36/2024, il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto **l'integrale o la prevalente (>= 50%) esecuzione** delle lavorazioni incluse nella **categoria prevalente (OS28)**.

La quota parte delle prestazioni che si intende subappaltare non può essere, a sua volta, oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto

conto della natura dei luoghi di esecuzione, di un maggiore controllo alle attività ed ai luoghi di lavoro (c.d. "subappalto a cascata" ex art. 119, comma 17, del Codice).

L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'Aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al par. 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'Aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato nei precedenti par.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'Aggiudicatario indica nella propria offerta (nell'All. A - *Istanza di partecipazione*) le misure con le quali prevede di adempiere, tenendo conto delle prestazioni oggetto del contratto e del mercato di riferimento.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo complessivo a base dell'appalto, e precisamente di importo pari a **€ 100.000,00**. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione può essere rilasciata a scelta tra:

- imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività,
- un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 58/1998, e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 193 del 16/09/2022;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c.;
 3. l'operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5, del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre, nelle medesime forme di cui sopra, una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Per la partecipazione alla presente procedura, il sopralluogo non è richiesto.

Ove ritenuto opportuno, preliminarmente alla sottoscrizione dell'ODL ed in base alle opere da eseguire, l'Azienda richiederà all'Aggiudicatario l'effettuazione di un sopralluogo presso i locali oggetto di intervento.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La Stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso Sintel. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e l'ulteriore documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il giorno e l'orario indicato in Sintel, a pena di irricevibilità. La piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato a Sintel.

Le operazioni di inserimento su Sintel di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma si applica quanto previsto al par. dedicato.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le cinque diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di Sintel ("step"). Il concorrente, tramite i percorsi di seguito descritti, compie le seguenti operazioni:

- i. caricamento sulla piattaforma dei documenti richiesti dagli atti di gara;
- ii. invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel.

La fase i) da sola non concretizza invio dell'offerta in quanto, i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da parte del concorrente medesimo.

La fase ii) concretizza, se completata, l'offerta in quanto i documenti sono stati composti nell'area dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma degli *hash* riguardanti i singoli file (l'*hash* è un codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici *hash* il concorrente assume l'identità e paternità dei documenti inviati per l'offerta (di cui ha controllato l'integrità e leggibilità)

In particolare, il concorrente dovrà inviare, attraverso la funzionalità "Invia offerta":

- la Documentazione amministrativa
- l'Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato *.pdf, devono essere convertiti in formato *.pdf.

Sintel consente al concorrente la predisposizione dell'offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato "Invia offerta"), attraverso il salvataggio dei dati e l'*upload* dei file richiesti in apposite aree della piattaforma dedicate al singolo concorrente, fermo restando che l'invio dell'offerta completa e definitiva deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Lo step 4 "Firma digitale dell'offerta" prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del "Documento d'offerta" generato da Sintel in automatico, in formato *.pdf, di cui al successivo paragrafo.

La predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione. Si specifica infatti che l'invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato, cliccando sulla funzione "INVIA OFFERTA" a conclusione del percorso di sottomissione.

Solamente con tale ultimo step l'offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta. Il tutto, fermo restando che detto invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Tutti gli step devono essere completati nella sequenza stabilita dalla piattaforma. Sintel darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico in fase di registrazione.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine indicato nel presente disciplinare di gara, anche atteso che Sintel non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step "INVIA OFFERTA" sopra richiamato – presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione.

Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:

- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale, connettersi a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della piattaforma per tempo;
- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale, controllare il contenuto dei documenti di gara caricati su Sintel verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento sulla piattaforma, allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato, ma prima dell'effettivo invio dell'offerta. È altresì possibile (e consigliato) controllare detti documenti successivamente l'invio dell'offerta, attraverso la funzionalità "Storia offerte", fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine d'offerta.

Si ribadisce che il mero caricamento (*upload*) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante.

La presentazione dell'offerta mediante Sintel è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per ritardo, disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza, si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento di Sintel.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:

- di allegare i documenti richiesti;

- di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa. La Stazione appaltante non sarà responsabile per la mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte.

La documentazione amministrativa e l'offerta economica trasmesse dal concorrente a Sintel sono mantenute segrete e riservate, e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati "buste telematiche" amministrative ed economiche).

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante, entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura, è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si ribadisce che, fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica (ove prevista) o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di

gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al par. 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione di Sintel dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato, che non può essere inferiore a 5 giorni e superiore a 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta", con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i documenti di seguito elencati, da allegare in Sintel, nell'apposito campo "Documentazione amministrativa 1", in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico *.zip ovvero *.rar ovvero *.7z ovvero equivalenti software di compressione dati (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella "Documentazione amministrativa 1" (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate "Documentazione amministrativa 2" e "Documentazione amministrativa 3").

Di seguito si elencano i documenti da inserire nella busta amministrativa:

- domanda di partecipazione (All. A), firmata digitalmente;

- DGUE (All. B), firmato digitalmente;
- attestazione SOA per le categ. OS3 “Impianti idrico sanitari”, class. III bis o superiore, e categ. OS28 “Impianti termici e di condizionamento”, class. IV bis o superiore – in alternativa attestazione SOA per categ OG11 “Impianti tecnologici”, class V o superiore (vedi par 6.2 del presente disciplinare);
- (eventuale) documentazione in caso di concordato preventivo (vedi par. dedicato)
- (eventuale) in caso di avvalimento: dichiarazione di avvalimento (All. E), dichiarazione ditta ausiliaria (All. F), firmate digitalmente e contratto di avvalimento;
- (eventuale) dichiarazioni per i soggetti associati (vedi par. dedicato);
- Protocollo di legalità 2019 e Protocollo di intesa LL.PP. (All. 2 e 3), firmati digitalmente;
- garanzia provvisoria (€ 100.000,00);
- ricevuta attestante il pagamento del contributo ANAC (€ 220,00);
- ricevuta attestante il pagamento dell'imposta di bollo, come specificato al par. dedicato (€ 16,00).

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello in allegato A).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle seguenti cause di esclusione sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3:

- cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice,
- cause non automatiche di esclusione di cui all'art 98, comma 4, lett. g) ed h) del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6 del Codice emessi nei 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98, commessi nei 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la

Stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante e reperibile nel profilo internet aziendale www.aopd.veneto.it, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il Protocollo di legalità 2019 ed il Protocollo di intesa lavori pubblici (All. 2-3);
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli art. 17, comma 2, e art. 53, comma 3 del d.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo PEC o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al par. dedicato.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del d.lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009, la domanda di partecipazione

deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulta l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D.LGS 14/2019

Il concorrente dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del d.lgs. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) del d.lgs. 14/2019 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega inoltre la dichiarazione di avvalimento ed il contratto di avvalimento.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della % in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la % in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la % in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la % in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la % in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

▪ **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la % in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

▪ **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la % in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, entro Sintel secondo le seguenti modalità. Nel percorso guidato "Invia offerta", nel campo "Offerta economica", il concorrente inserisce il ribasso offerto, con le caratteristiche di seguito specificate

- campo "*Offerta economica*", il ribasso percentuale offerto sulla base d'asta, con due cifre decimali, che sarà applicato integralmente su tutti i prezzi unitari del documento "*Elenco Prezzi Unitari*"
Sono da intendersi comprese e poste a carico dell'Aggiudicatario, tutte le spese per spostamenti per sopralluoghi; per rapporti con altri Enti per l'ottenimento di documenti, nulla osta ed autorizzazioni; per visite in cantiere, conferenze di servizi, riunioni presso la sede del RUP, attività di verifica in contraddittorio, spese di copisteria etc., sino alla completa ed esaustiva conclusione dell'incarico;
- campo "*di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico*" il valore dei costi afferenti l'attività di impresa;
- campo "*di cui costi del personale*" l'ammontare dei costi della manodopera è stato stimato dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice. Tale importo, seppure ivi specificato, è già incluso nell'ammontare della base d'asta soggetta all'offerta in ribasso. Resta salva la facoltà per l'operatore economico di indicare (nell'apposito modello per l'offerta economica analitica) un diverso importo per la manodopera, salvo però dimostrare che il ribasso complessivo offerto, rispetto alla base d'asta, deriva da una più efficiente organizzazione aziendale;
- campo "*Costi della sicurezza derivanti da interferenza*", il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze, è indicato dalla Stazione appaltante e non modificabile (nel caso di specie è pari a zero).

Attenzione: il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, "*Offerta economica complessiva*" è dato dalla somma tra il valore risultante dall'applicazione del ribasso alla base d'asta (che include i costi per la manodopera) e il valore inserito nel campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza" (non modificabile).

La graduatoria e l'anomalia dell'offerta saranno calcolati esclusivamente in base al valore risultante dall'applicazione del ribasso inserito nel campo "*Offerta economica*".

Il concorrente dovrà altresì inserire nella documentazione economica il *Modulo giustificazioni dei costi* (All. D), specificare quanto segue:

- i costi di sicurezza aziendale (che devono corrispondere a quanto inserito in Sintel),
- il numero di personale da impiegare nella commessa, la qualifica, i livelli di inquadramento, il contratto part-time/full time, ed eventuali informazioni utili per la valutazione del costo (monte ore stimato e relativi importi unitari e complessivi),
- il CCNL impiegato per l'esecuzione del presente appalto. La Stazione appaltante ritiene che al personale impiegato nella realizzazione dell'appalto si applichi il CCNL per il "SETTORE METALMECANICO INDUSTRIA", tuttavia, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Codice, è facoltà dell'operatore economico indicare nella propria offerta un differente CCNL, purché assicurati al personale le stesse tutele di quello segnalato dalla Stazione appaltante. In caso di dichiarazione di equivalenza, il concorrente dovrà specificare nel modulo in parola le tutele economiche

normative previste nell'ambito del CCNL (sulla base degli indicatori specificati da ANAC nel Bando tipo 1/2023), ai fini della successiva verifica di equivalenza da parte del RUP.

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dall'operatore economico e caricato nell'apposita sezione della procedura guidata.

Successivamente, l'operatore economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata "*Firma Digitale del documento*", il Documento d'offerta in formato *.pdf riportante le informazioni immesse a sistema,
- sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato *.pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale (secondo le modalità di cui all'All. C *Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel*) dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione amministrativa).

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio esplicitato nel richiamato All. C.

Si rammenta che il "*Documento d'offerta*" costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali;

L'operatore economico, per concludere l'invio dell'offerta, deve allegare a Sistema il "*Documento d'offerta*" in formato *.pdf sottoscritto digitalmente. Solo a seguito del regolare *upload*, il concorrente può passare allo step "*Riepilogo ed invio dell'offerta*" del percorso "Invia offerta" per completare la presentazione effettiva della medesima che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione stabilito in Sintel.

Gli step precedenti del percorso guidato, per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione, non consentono e non costituiscono l'effettivo l'invio dell'offerta. La documentazione caricata e salvata permane, infatti, nello spazio telematico del concorrente e non è inviata a Sintel.

Alla scadenza del termine per la presentazione, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite da Sintel, che le mantiene segrete e riservate fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte della commissione di gara.

Si fa presente che non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali; inoltre, non saranno accettate offerte plurime o alternative.

In caso di difformità tra gli importi nei modelli documentali e quanto inserito in Sintel, sarà ritenuto valido il valore inserito nella piattaforma telematica

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, che non presenta un interesse transfrontaliero certo, il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice, è il prezzo più basso.

Ai sensi del successivo art. 54, il soggetto deputato all'espletamento della gara, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque), procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata.

La Stazione appaltante procede alla determinazione della soglia automatica di anomalia sulla base del metodo A) per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'Allegato II.2 del Codice.

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5 (cinque), non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dal comma 1, dell'art. 54 del Codice.

La Stazione appaltante procederà alla formazione della graduatoria ponendo al primo posto il migliore offerente, la cui offerta è risultata congrua, dandone comunicazione agli altri concorrenti. Si precisa che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà solamente nel caso in cui le offerte selezionate risultino convenienti ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice.

La Stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere alla formazione della graduatoria, a proprio insindacabile giudizio. In tal caso, gli operatori concorrenti non vanteranno alcun diritto a risarcimento, indennizzo, rimborso o a qualsiasi altro titolo. Inoltre, la presenza in graduatoria non costituisce titolo per l'affidamento dei lavori nell'arco di durata dell'accordo e, pertanto, gli operatori partecipanti non potranno vantare alcun diritto a risarcimento, indennizzo, rimborso o altro titolo.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La data e l'ora in cui si procederà all'apertura delle offerte, saranno comunicate, tramite Sintel, ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

Sintel consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dei documenti di offerta e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dei medesimi nonché la riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche.

La verifica della completezza e del contenuto delle buste di offerta sarà svolta dal Seggio di gara, composto dal personale della Stazione appaltante scelto con criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità ex art. 93, comma 5, lett. b) e c), del Codice.

La nomina dei componenti del Seggio avverrà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed in conformità al "*Regolamento per la nomina, composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure per l'aggiudicazione dei contratti pubblici*" approvato con DDG n. 1191/2021.

Il Seggio di gara procederà, pertanto, nella prima seduta telematica in Sintel, come segue:

- verifica della data e dell'ora di ricezione delle offerte pervenute e controllo della firma digitale;
- in applicazione dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del Codice, apertura della documentazione di offerta economica dei concorrenti che hanno presentato regolarmente l'offerta;
- determinazione della soglia di anomalia ed esclusione delle offerte anomale;
- redazione della graduatoria provvisoria di aggiudicazione, come specificato nei successivi par.;
- apertura della documentazione amministrativa del concorrente collocatosi al primo posto della graduatoria provvisoria di aggiudicazione e dei concorrenti al secondo e terzo posto, ai sensi

dell'art. 71 del DPR 445/2000; ove necessario, sarà attivata la procedura di soccorso istruttorio, come disciplinata al par. dedicato. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura;

- redazione di appositi Verbali delle operazioni svolte e loro divulgazione ai sensi degli artt. 28 e 29 del Codice.

Al termine delle operazioni di cui sopra Sintel consentirà la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla successiva fase di valutazione.

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il Seggio di gara procede, in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, all'apertura e valutazione dell'offerta economica, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino lo stesso ribasso percentuale, i predetti saranno invitati dalla Stazione appaltante a presentare un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine all'uopo comunicato. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al par. dedicato alle Comunicazioni.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* il Seggio procede, mediante sorteggio, ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione appaltante comunica, mediante la piattaforma, il giorno e l'ora previsti per il sorteggio.

Il Seggio rende visibili ai concorrenti i ribassi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, lo stesso redige la graduatoria finale.

Si ritiene utile ribadire che l'offerta è esclusa ove si verificano le seguenti ipotesi:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il Seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Codice, in base ad elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ex art. 108, comma 9 del Codice, appaia anormalmente bassa.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Si specifica che il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta ex art. 110 del Codice, include, preliminarmente, i seguenti sub-procedimenti:

- verifica del CCNL applicato all'appalto e, in caso di indicazione di un diverso CCNL rispetto a quello individuato nel presente disciplinare, verifica dell'equivalenza in base ai parametri definiti da ANAC nel Bando tipo n. 1/2023;
- verifica dei costi della manodopera;
- verifica degli impegni assunti dall'operatore primo classificato.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, anche avvalendosi, ove necessario, di una struttura di supporto istituita *ad hoc*, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara procede, in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata e verificarne la conformità a quanto richiesto nel presente disciplinare; ove necessario, sarà attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui al paragrafo dedicato.

Saranno sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa, oltre al miglior offerente, anche il secondo e terzo concorrente in graduatoria, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta qualora venga accertato che tale non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si

procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra descritti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto di accordo quadro avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione; trattandosi di appalto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ai fini della stipulazione non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'Aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto di accordo quadro; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto di accordo quadro, l'Aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva pari al 2% dell'importo dell'accordo quadro (ossia € 100.000), secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117, comma 1, del Codice.

Sulla base del contratto di accordo quadro, la Stazione appaltante emetterà gli ODL, secondo il modello allegato alla documentazione tecnica, entro il periodo di vigenza del presente accordo quadro. Se la stipula dell'ODL non avviene nel termine fissato per fatto dell'Aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'Aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di accordo quadro, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d), del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 88/2005, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Come previsto dall'art. 18, comma 10, d.lgs. 36/2023, in fase di stipula del contratto di accordo quadro l'Aggiudicatario sarà tenuto a versare l'imposta di bollo, il cui ammontare è determinato in proporzione al valore del contratto, sulla base della tabella dell'Al. 1.4 del Codice.

In merito al pagamento, l'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 240013/2023 ha stabilito che l'imposta di bollo dovrà essere versata, con modalità telematiche, utilizzando esclusivamente il modello "*F24 Versamenti con elementi identificativi*" (F24 ELIDE), compilato come di seguito:

- sezione "CONTRIBUENTE":

- nei campi "*Codice fiscale*" e "*dati anagrafici*", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nel campo "*Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*", il codice fiscale della Stazione appaltante,
- nel campo "*codice identificativo*" il codice identificativo "40".

- nella sezione "ERARIO ED ALTRO":

- nel campo "*tipo*", la lettera "R";

- nel campo “*elementi identificativi*”, il CIG o altro codice indicato dalla Stazione appaltante, del contratto per il quale si versa l'imposta di bollo;
- nel campo “*codice*”, il codice tributo “1573 – Imposta di bollo sui contratti”;
- nella colonna “*importi a debito versati*”, l'importo dell'imposta di bollo dovuta;
- nel campo “*anno di riferimento*”, l'anno di stipula del contratto, nel formato “AAAA”;
- nei campi “*codice ufficio*” e “*codice atto*”, nessun valore.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2 del Codice.

In base a quanto stabilito nel d.l. 19/2024, art. 19, di modifica all'art. 27 del d.lgs. 81/2008, e nel successivo decreto n. 32 del 18/09/2024, l'impresa aggiudicataria, prima dell'inizio dei lavori, se non in possesso dell'attestazione SOA di almeno terza categoria, dovrà presentare la documentazione utile ad attestare il **possesso della “patente a crediti”** con un **minimo punteggio di 15 crediti**. Si raccomanda, poiché trattasi di onere in capo a tutte le imprese che operano nel cantiere, di fornire la documentazione utile ad attestare il rispetto del predetto obbligo normativo anche per le imprese in subappalto.

Ai sensi della predetta normativa, le imprese che operano senza la patente a crediti o con un punteggio inferiore a 15 crediti sono soggette a sanzioni amministrative di tipo pecuniario e di interruzione delle attività.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Gli ordini di lavoro discendenti dalla presente procedura sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi

dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 d.lgs. 36/2023, dalla legge 241/1990 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Come disposto dall'art. 1.1 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Ospedale – Università Padova, adottato con delibera del Direttore Generale n. 2229 del 21/12/2023, ai sensi dell'art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001, anche i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del Codice medesimo.

Gli ordini di lavoro che verranno stipulati a seguito dell'affidamento dei lavori saranno risolti in caso di violazione degli obblighi derivanti dal succitato Codice di comportamento (scaricabile dal sito Azienda Ospedale – Università Padova– www.aopd.veneto.it – Amministrazione Trasparente – disposizioni generali – atti generali – link: Codice Disciplinare e Codice di Condotta)

26. ADEMPIMENTI IN APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E PROTOCOLLO LL.PP.

Al presente affidamento si applicano le clausole di cui al Protocollo di intesa lavori pubblici (sottoscritto in data 18/09/2019) e al Protocollo di legalità (sottoscritto il 17/09/2019), allegati al presente disciplinare. Con riguardo al Protocollo di legalità, appurata la sua scadenza in data 16/09/2022, in applicazione di quanto stabilito con nota della Regione Veneto prot. 479297 del 14/10/2022 - recepita con delibera del Direttore Generale dell'Azienda n. 2260/2022 – si ritengono tuttavia applicabili le clausole e condizioni ivi previste idonee ad incrementare la sicurezza negli appalti e la trasparenza delle procedure di gara, ritenendosi le stesse con valenza di "Patto di integrità", da accettare in sede di offerta.

Il contratto di accordo quadro che verrà stipulato con l'Aggiudicatario della presente procedura, sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc., a seguito dell'esito interdittivo delle informazioni antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs 159 del 06/09/2011, rese dalle relative Prefetture. In tal caso, sarà applicata a carico dell'operatore economico indagato, una penale a titolo di liquidazione forfettaria del danno, nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

La Stazione appaltante si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalla Prefettura, ai sensi dell'art. 1 septies del d.l. 629 del 06/09/1982, convertito nella Legge 726 del 12/10/1982, ai fini del gradimento dell'eventuale operatore sub-affidatario, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Tribunale di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali e quelli dell'impresa partecipante e della/e impresa/e ausiliarie verranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della gara e trattati in adempimento degli obblighi espressamente previsti dalle norme di legge.

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del d.lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del d.P.C.M. n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si rimanda alla relativa informativa pubblicata nel sito internet della Stazione appaltante al link: <http://www.aopd.veneto.it/sez,82>

Distinti saluti.

Il Direttore
UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI
ing. Giovanni Spina
(f.to digitalmente)

Allegati:

- Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati (All. 1)
- Istanza di partecipazione (All. A)
- Modello DGUE (All. B)
- Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel (All. C)
- Modello giustificativi costi (All D)
- Modello dichiarazione di avvalimento (All. E)
- Dichiarazione impresa ausiliaria (All F)
- Protocollo di Legalità 2019 (All.2)
- Protocollo di intesa lavori pubblici (All.3)